

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 31

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che non fa altro che introdurre nel nostro Paese norme già esistenti e applicate con successo in altri Paesi, come ad esempio la Francia, si pone due importanti obiettivi: quello di rendere evidente la maggiorazione dei costi che si determina per effetto del passaggio dal produttore al consumatore, e quello di conoscere e verificare l'effettiva provenienza degli stessi prodotti.

Sono del tutto evidenti gli effetti positivi che deriverebbero dall'entrata in vigore di norme come quelle contenute nel presente disegno di legge, se si considerano almeno tre degli aspetti rilevanti - ma ce ne sono molti altri, non ultimo quello di natura fiscale legato alla trasparenza, determinata dall'obbligo di trascrizione della provenienza - e cioè:

1) la verificabilità della zona di provenienza, elemento essenziale per le zone più pregiate e controllate;

2) l'evidenziazione del costo sostenuto all'origine, che corrisponde al prezzo pagato agli agricoltori e che si ha motivo di credere sia spesso di entità irrisoria rispetto al prezzo al minuto praticato per i consumatori;

3) la possibilità di evidenziarne agevolmente e con trasparenza il valore aggiunto della commercializzazione rispetto alla produzione, che si ha il sospetto contenga in alcune categorie di prodotti una eccessiva ed immotivata aggiunta ai costi obbligati e congrui, derivante piuttosto da inefficienze dei circuiti distributivi o, peggio, da impropri profitti consentiti per effetto di una scarsa flessibilità dei prezzi al minuto, o di cattivo funzionamento del mercato.

Il fatto che in Francia, il Paese in Europa più attento e più forte nel settore agricolo, che ha sempre posto al centro della sua politica la cura ed il sostegno della propria produzione e delle categorie su cui il relativo buon andamento poggia, abbia indicato nel proprio ordinamento norme di evidenziazione dei costi all'origine, ne spiega l'utilità ed il senso e, soprattutto, ne suggerisce l'imitazione se non altro per le ragioni di congruità geografica e di inevitabile concorrenza sul piano della qualità di taluni particolari prodotti.

Ma quello che sta più a cuore è sostenere tutta una parte di produzione agricola nazionale che può essere frutto di entrate valutarie importanti, perché hanno caratteristiche di qualità e di specialità e, pertanto, potrebbero diventare fonte di lavoro, di aumento della produzione nazionale e sbocco professionale per le future generazioni, ma che ora non riescono a restare sul mercato con sufficienti profitti, solo perché l'intermediazione commerciale spunta prezzi irrisori alla produzione che ne deprimono le potenzialità, senza stimolare alcuno sforzo per comprimere i costi obbligati della commercializzazione e della distribuzione.

La diffusione di sistemi di commercializzazione per via telematica e, con questa innovazione, della possibilità anche per questo comparto di mercato di beneficiare di meccanismi di collocazione del prodotto più dinamici e più globalizzanti, dovrebbe aiutare a ridurre il *gap* tra costi all'origine e prezzi al consumo, riducendo anche quella componente dei costi di commercializzazione che possono essere imputati ai rischi di stoccaggio e di deperimento dei prodotti deteriorabili. Ma resta comunque essenziale che sulle

etichette di quelle merci, che finiscono negli scaffali dei supermercati e nelle borse della spesa delle famiglie, compaiano tutte le informazioni che servono a meglio identificare i contenuti di valore, di provenienza e di controllabilità e, quindi, di affidabilità dei prodotti al consumo. È auspicabile quindi che il Parlamento, con senso di responsabilità, ma anche di riconoscimento delle giuste

aspettative di tanti operatori agricoli che si vedono costretti a collocare la propria produzione a prezzi inspiegabilmente irrisori rispetto a quelli che si ritrovano sul mercato al dettaglio, proceda all'esame e all'approvazione del presente disegno di legge, e dia una pronta risposta alle aspettative dei produttori e dei consumatori dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I prodotti alimentari relativi a produzioni che beneficiano di indicazione geografica protetta (IGP), esposti per la vendita al consumatore, devono recare, oltre alla indicazione del prezzo al consumatore, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, anche l'indicazione del prezzo d'acquisto al produttore e della zona di provenienza.

2. Agli effetti della presente legge si intende per prezzo di acquisto al produttore il prezzo medio pagato, in un dato tempo, per una data origine e per una data qualità e pezzatura, in cambio dell'acquisto della partita commercializzata, al netto di sconti, come risultanti dalle fatture o dai documenti prodotti dal soggetto che ha immesso per primo i prodotti sul mercato.

3. La menzione del prezzo di acquisto al produttore deve essere riportata con caratteri leggibili e con lo stesso formato del prezzo di vendita al pubblico.

4. La mancata indicazione del prezzo di acquisto al produttore, con l'indicazione in modo non chiaro e visibile, comporta l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.